

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DR.SSA MANUELA ELBURGO	GIUDICE
DR.SSA MICOL SABINO	GIUDICE

Nel proc. N. 13/2022 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società Pittarosso S.p.a. con socio unico- in data 6.6.2022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. Mario Zanini, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3.6.2022 ex artt. 152 e 161, IV comma, L.F.;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova ex art. 161, comma 1, L.F. avendo la società ricorrente sede legale in Legnaro (PD);

rilevato il deposito dei bilanci approvati e pubblicati relativi agli ultimi tre esercizi;

rilevato che la società ha altresì prodotto una situazione economico patrimoniale al 31.12.2021 e una situazione economico patrimoniale al 30.4.2022;

rilevato che dalla visura CCIAA prodotta in atti risulta che è prevista dallo statuto la proroga di due mesi dei termini di approvazione del bilancio ex art. 2364, comma 2, c.c.;

ritenuto pertanto che il bilancio relativo all'esercizio 2021 deve essere approvato entro il 30 giugno 2022;

ritenuto pertanto necessario nel frattempo che la società produca il bilancio comunicato al collegio sindacale e alla società incaricata della revisione unitamente alla relazione ex art. 2429, comma 1, c.c.;

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

rilevato che, successivamente al deposito del ricorso, è stata depositata istanza di fallimento in data 9.6.2022;

ritenuto che, tenuto conto da un lato della dimensione dell'impresa e della complessità della situazione prospettata e dall'altro dell'istanza di fallimento successivamente depositata, che non può essere concesso un termine superiore complessivamente a 90 giorni, comprensivo della sospensione feriale, a decorrere dal deposito del ricorso, per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione;

ritenuto altresì necessario, attesa la complessità della fattispecie e in considerazione della prosecuzione dell'attività d'impresa, procedere alla nomina di un collegio composto da tre Commissari Giudiziali, con facoltà di operare anche disgiuntamente, e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.:

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito con produzione separata, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione finanziaria della società, anche ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, con particolare riferimento all' eventuale riduzione del personale programmata al fine della riduzione dei costi;

deposito, a cadenza mensile, entro la fine del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente ai Commissari Giudiziali, i quali sono tenuti a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale ( in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII l.f. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

p.q.m.

fissa il termine del 22 giugno 2022 per il deposito del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 comunicato dal Consiglio di Amministrazione con la relazione ex art. 2429, comma 1,c.c.;

assegna termine di giorni 90 , ex art. 161, comma VI, l.f., a decorrere dal deposito della domanda di concordato preventivo, comprensivo della sospensione feriale;

nomina Commissari Giudiziali il dr. Claudio Ferrario, il dr. Giovanni Bottecchia e l'avv.to Roberto Artusi, con facoltà di operare anche disgiuntamente, ai quali attribuisce un fondo spese di € 20.000,00 ciascuno, a carico della società ricorrente;

i Commissari verificheranno il rispetto degli obblighi informativi e vigileranno sull'attività compiuta dalla società;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi.

Padova, 10 giugno 2022

Il Presidente

Caterina Santinello